

**AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DELLA GARA CICLISTICA
ai sensi dell'art. 9, D.leg.vo 30.4.1992, n. 285**

- VISTA l'istanza presentata da..... legale rappresentante della..... con sede in..... intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata..... con partenza da..... il..... alle ore..... ed arrivo a
- VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegati (all.....) che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;
- PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade.... (comunali, provinciali, regionali, statali)... ricadenti nel territorio dei Comuni di.....;
- VISTO il parere favorevole espresso da (Enti proprietari delle strade).....;
- VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte della Questura di interessata con nota n. del..... ;
- VISTE le disposizioni dell'art.9, D.leg.vo 30.4.1992, n.285 come modificato dall'art.2 del D.leg.vo 15.1.2002 n.9;
- RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;
- VISTA la polizza assicurativa n. stipulata da con la compagnia valida fino al per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui all'art.9, c.6, D.leg.vo 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni;

AUTORIZZA

il Sig. nato a..... residente a..... in via legale rappresentante della meglio indicata in premessa, ad organizzare ed effettuare la gara ciclistica sopraindicata nel giorno e lungo il percorso di cui all'allegato programma dettagliato a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- prima di dare inizio alla competizione sportiva, sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art.9, c.7-bis del D.Leg.vo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art.2 del D.Leg.vo 15.1.2002, n.9;
- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia stradale, sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art.5 del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002, e dall'art.360, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica";
- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile, secondo le norme sportive, rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia, il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a 3 minuti per ciascuna ora di gara; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;

- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- salvo che gli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art.59, D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni;
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;
- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli organi di polizia stradale indicati dall'art.12, c.1, D.Leg.vo 30.4.1992, n.285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;

- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sostenga in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;
- sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.

PRESCRIVE

che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara attraverso l'intervento di personale di scorta tecnica nel numero e secondo le modalità previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.¹

Copia della presente autorizzazione è trasmessa a ²..... per l'adozione dei provvedimenti di competenza al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del comma 7-bis dell'art.9 D.Lvo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art.2 del D.L.vo 15 gennaio 2002 n.9.

_____, li _____

Firma

¹ In alternativa, può essere prescritta la scorta di un organo di polizia stradale, motivando adeguatamente la scelta in ragione delle particolari modalità di svolgimento della gara.

² L'autorità è il prefetto, se la manifestazione si svolge fuori dei centri abitati, ovvero il sindaco per le competizioni all'interno dei centri abitati.